



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 2 settembre 2020

AGENDA DEI LAVORI DELL'8 E DEL 9 SETTEMBRE 2020

1. Autorità portuale dello stretto di Messina con sede in Sicilia: la Calabria contesta la competenza sui porti di Villa San Giovanni e Reggio Calabria

Questa una delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nelle udienze pubbliche dell'8 e del 9 settembre e nella camera di consiglio del 9 settembre 2020.

In allegato la sintesi della questione segnalata, a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [questioni pendenti](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma 2 settembre 2020



ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO, CON SEDE IN SICILIA, COMPRENSIVA DEI PORTI DI VILLA SAN GIOVANNI E DI REGGIO CALABRIA – RICORSO DELLA REGIONE CALABRIA

Porti e aeroporti - Disposizioni in materia di autorità di sistema portuale - Istituzione dell'autorità di sistema portuale dello Stretto - Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria - Ricorso della Regione Calabria.

(R.R. 30/2019)

La Regione Calabria solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha modificato l'articolo 6 e l'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale). Le modifiche incidono sull'organizzazione delle Autorità di sistema portuale prevedendo l'istituzione dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto, con sede in Sicilia, nella quale sono stati ricompresi i porti di Villa San Giovanni e di Reggio Calabria, scorporati dall'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto (poi divenuta Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio), ove erano originariamente assegnati insieme agli altri porti calabresi. La Regione ricorrente lamenta il mancato coinvolgimento, in sede di Conferenza unificata, nella modifica dell'assetto delle Autorità di sistema portuale e la violazione della competenza legislativa concorrente regionale nella materia "porti e aeroporti civili" nonché del principio di leale collaborazione. La Regione censura, altresì, la disposizione impugnata per violazione dell'articolo 97 della Costituzione e dei principi di ragionevolezza e del buon andamento per il ritenuto allontanamento dall'obiettivo di riforma sistematica delle autorità portuali. La ricorrente sostiene, inoltre, che la norma impugnata, inserita in sede di conversione, sarebbe estranea al contenuto dell'originario decreto-legge. La Regione Calabria, infine, ritiene che l'articolo 97 della Costituzione e il principio di ragionevolezza risultino violati sotto altro profilo per il mancato coordinamento di tale intervento normativo con le previsioni relative alle funzioni esercitate dal Comitato di indirizzo della zona economica speciale (ZES), istituita per le particolari caratteristiche del porto di Gioia Tauro e le aree limitrofe, incidendo, peraltro, sull'attuazione del piano strategico della ZES calabrese, comprensivo di tutte le infrastrutture regionali.

Norma impugnata

D.L. 23 ottobre 2018, n. 119. (1)

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Art. 22-bis. Disposizioni in materia di Autorità di sistema portuale.

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f), le parole: «e dello Stretto» sono soppresse;



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

b) al comma 1, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

«q-bis) dello Stretto»;

c) al comma 14, la parola: «ridotto» è sostituita dalla seguente: «modificato».

2. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 6) è sostituito dal seguente:

«6) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO - Porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«15-bis) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO - Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria».

3. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrano nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale con sede in altra regione, il presidente del Comitato di indirizzo è individuato nel Presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione in cui è istituita la ZES».
